

Roma, 23 gennaio 2023

SUL NUOVO CODICE APPALTI

Appare evidente che il nuovo Codice dei Contratti punti decisamente, per l'affidamento dei lavori pubblici, al ricorso sistematico al metodo dell'Appalto Integrato, ovvero all'affidamento ad un unico soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera. Con ciò ribadisce, peraltro, quanto già previsto dai provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR.

In realtà il nuovo codice limiterebbe tale procedura ai *lavori complessi*, ma in assenza di una loro definizione, è immaginabile una sua "elastica applicazione".

Finalizzata al percorso tracciato appare anche la riduzione dei livelli di progettazione, ridotti da tre a due (art. 41), con conseguente scomparsa del livello intermedio, il *Progetto Definitivo*, e la previsione che sia il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* (nel seguito PFTE) ad essere posto a base dell'*Appalto Integrato*, anche in questo caso come già previsto dalle norme del PNRR (D.L. 77/2021, art. 48).

Un tale disegno incide profondamente nell'attività di progettazione e rischia di sottrarre al costante dialogo che intercorre nel suo corso tra il professionista incaricato e la P.A. le scelte, anche quelle che potrebbero risultare fondamentali. A partire da questo ben più importante ruolo, rispetto al recente passato, che il PFTE è destinato ad assumere, abbiamo svolto le considerazioni che seguono.

E' da evitare che debba essere la successiva fase della progettazione esecutiva - affidata all'aggiudicatario - a definire compiutamente il progetto e l'eventualità che, per sottostima e sottovalutazione dell'importanza che la redazione del PFTE assume, le Amministrazioni la limitino all'interno dei propri uffici, escludendo l'affidamento a professionisti esterni ovvero che, nel caso di affidamento all'esterno, ne sottovalutino le prestazioni necessarie e, conseguentemente, i compensi da porre a base di gara.

Se si vuole che l'*Appalto Integrato* rappresenti un efficace ed efficiente metodo per la realizzazione delle opere pubbliche occorre che la P.A. ne conservi indirizzo e controllo: attenta valutazione delle competenze necessarie alla sua redazione, e quindi affidamenti esterni a liberi professionisti mediante le procedure previste dal Codice, ottenimento di tutti i pareri degli enti coinvolti su questo livello di progettazione. E non si trascuri di mettere questo **nuovo** PFTE in rapporto

con le *tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione* di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Infatti, già dopo l'introduzione dell'art. 48 del D.L. 77/2021 essendo apparso evidente che il PFTE da porre a base di gara non poteva limitarsi a possedere i contenuti previsti dal D.Lgsv 50/2016 (art.23, comma 5 – art. 17 DPR 207/2010), il MIMS ha elaborato un consistente testo di Linee Guida (51 pagine) per illustrarne le modalità di redazione, secondo le quali il PFTE deve contenere un approfondimento di livello pari, se non superiore, a quello della progettazione definitiva. Nessun chiarimento è tuttavia intervenuto per mettere in rapporto i nuovi contenuti imposti al PFTE con i compensi previsti dalle tabelle di cui al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sopra citate.

Quanto sin qui esposto costituisce una doverosa e necessaria premessa per motivare la richiesta di chiarire che i contenuti del PFTE previsti nell'Allegato I.7, Sezione II, art. 6 del nuovo Codice, pongono questo livello della progettazione, in realtà, ben al di là di quello che la sua definizione lascerebbe pensare.

Infatti, sebbene il comma 6 dell'articolo sopracitato preveda che il PFTE debba contenere la "previsione di spesa attendibile", il successivo comma 8 include tra gli elaborati il "computo metrico estimativo", per nulla equivalente al primo: non possiamo peraltro immaginare che qualcuno, tantomeno il legislatore, abbia immaginato sia possibile elaborare un "computo metrico estimativo" senza avere proceduto ad un dimensionamento di tutte le componenti del progetto, impianti e strutture inclusi.

Noi continuiamo a pensare che si voglia mantenere all'Amministrazione Appaltante un vero controllo della progettazione ed evitare che l'Appalto Integrato possa rappresentare, nel corso dello sviluppo della progettazione, uno stravolgimento anche economico della previsione iniziale. Ma se per questo è necessario che il progetto da porre a base di gara sia dotato di un computo metrico estimativo, deve essere altrettanto chiaro che quest'ultimo presuppone la redazione di un livello di progettazione a cui può mancare solo la sua "cantierizzazione".

Riteniamo necessario, dal momento che l'art. 44 del Codice pone l'Appalto Integrato in relazione ai "lavori complessi", li esclude per lavori di importo non superiore ad un limite da definire e, indipendentemente dall'importo, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, distinguere con

chiarezza ed in modo univoco i contenuti del PFTE a seconda che questo debba essere posto a base della successiva fase di affidamento o non.

Non possiamo fare a meno di osservare che, per quanto detto sopra, sarebbe stato meglio evitare di definire questo livello di progettazione con un termine già impiegato in precedenza, ma che prevedeva ben altro contenuto.

Occorre inoltre che questo “nuovo” livello di progettazione sia prontamente posto in relazione con il D.M. 17 giugno 2016 per evitare sia il possibile stallo di quelle Amministrazioni che, in considerazione dei diversi contenuti tra le prestazioni del PFTE previste in quel decreto, non si sentissero adeguatamente tutelate dall’assumere una diversa decisione circa la quantificazione delle prestazioni per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, che l’eventualità che possano essere posti a base di gara importi non corrispondenti alle prestazioni professionali richieste, come peraltro è stato possibile registrare già nel corso dei correnti mesi per gli affidamenti legati all’attuazione del PNRR. A tale proposito è da evidenziare che allorquando l’Allegato I.7, all’art. 3, lett q) fa riferimento al pagamento dei compensi da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria, richiama l’art. 41, comma 13 del nuovo Codice, che appare incongruo a tale scopo, dal momento che non comprende alcun riferimento utile a prevedere i compensi per i servizi di Architettura e Ingegneria.

Facendo tesoro delle esperienze trascorse in materia di Appalto Integrato, segnaliamo l’opportunità che il *Professionista Indicato* per la redazione della progettazione esecutiva non sia coinvolto nel ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara e che il suo compenso sia direttamente corrisposto dalla Stazione Appaltante.

Appare discriminatoria nei confronti dei Liberi Professionisti l’esclusione dalla Direzione dei Lavori (art.114, comma 6) che, *salvo non sia espressamente prevista dal bando di gara per la progettazione* viene riservata ai dipendenti della Stazione Appaltante e solo in mancanza di questi e di quelli delle centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, è possibile affidare all’esterno.

Analogamente dicasi per le attività di collaudo per le quali (art.116, comma 4) il ricorso a professionisti esterni è limitato al caso di *accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica.*

INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Peraltro, oltre che discriminatorie, le norme sopracitate mostrano di trascurare la ormai acclarata carenza di organico degli uffici della P.A..

Oltremodo penalizzante per i Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri che partecipano alle gare per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria è la previsione del comma 11 dell'art. 100 che *per le procedure di aggiudicazione di appalti, forniture e di servizi* (quindi a meno di una precisazione che li escluda, anche per i servizi di Architettura e Ingegneria) limita al solo anno precedente a quello di indizione della procedura il possesso di un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

Nel caso di permanenza di una tale disposizione potrebbe determinarsi, di fatto, una reale esclusione dal mercato dei servizi di ingegneria degli studi professionali medio/piccoli che potrebbero invano continuare a rincorrere di anno in anno il livello di fatturato adeguato. Peraltro in palese contraddizione con le recenti norme in materia fiscale che, innalzando a ottantacinquemila euro l'importo di accesso alla "flat tax", hanno ingenerato anche una corsa alla partita iva individuale a danno dell'associazione, nelle varie forme, tra professionisti. Potrebbe anche determinarsi la convinzione che da una parte si attraggono verso il "singolo e piccolo è bello" dall'altra li si voglia poi escludere da un significativo mercato di occasioni di lavoro.

Il Consiglio Nazionale INARSIND